



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

*DISCIPLINARE PER LA GESTIONE - IN VIA
SPERIMENTALE - DEI "MERCATINI DI VIA
VITTORIO" DELL'ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO
ARTISTICO ANNO 2026*

INDICE

Art. 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica – Partecipazione

Art. 2 – Date dei mercatini

Art. 3 – Attività di vendita occasionale di soggetti professionali e non per qualsiasi tipo di Mercato (Antiquariato storici e non storici)

Art. 4 Orari di mercato – Circolazione veicolare nell'area mercatale

Art. 5 Modalità per l'autorizzazione, la concessione e l'assegnazione dei posteggi

Art. 6 Scambio di posteggio e sostituzione del soggetto autorizzato

Art. 7 Obblighi dei venditori

Art. 8 Atti dannosi, furti, incidenti, incendio

Art. 09 Utilizzo di energia elettrica

Art. 10 Canone e tasse di posteggio

Art. 11 Vigilanza del Mercato

Art. 12 Regole per i residenti

Art. 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica – Partecipazione

- 1.1 Con il presente atto, emanato ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 26/05/2026, il Comune di Bra intende regolamentare la partecipazione degli operatori commerciali professionali e non professionali ai Mercati di cui all'oggetto.
- 1.2 Possono partecipare ai Mercatini dell'Antiquariato e Collezionismo denominati "I mercatini di Via Vittorio" gli operatori commerciali professionali e non professionali che pongono in vendita per i Mercati dell'Antiquariato:
 - Oggetti antichi/vecchi;
 - Mobili e complementi di arredo antichi / vecchi
 - Biancheria per la casa retrò, abbigliamento vintage, vetri ceramiche e accessori d'epoca
 - Cartoline, stampe libri, monete, medaglie, francobolli antichi / vecchi
 - Strumenti musicali d'epoca, dischi e vinili
 - Collezioni di ogni genere e tipo purché antiche o vecchie.
- 1.3 Come concordato con l'Associazione Ascom, i negozianti di Bra, titolari di licenza di commercio fisso, ai fini della riqualificazione di Via Vittorio Emanuele, possono, a seguito di richiesta, esporre la propria merce nello spazio antistante il proprio punto vendita, avendo l'organizzazione dei Mercati deciso di riservare loro uno spazio specifico assegnato a titolo gratuito. In caso in cui il negoziante non abbia fatto specifica richiesta dello spazio, lo stesso sarà considerato libero dall'organizzazione dei Mercati e, conseguentemente, vendibile agli espositori che ne fanno richiesta.
- 1.4 Gli operatori non professionali dovranno essere in possesso del tesserino per hobbisti (che si richiede nel proprio comune di residenza per la Regione Piemonte). Per ogni edizione del mercatino gli stessi dovranno inviare la domanda di manifestazione di interesse compilata all'associazione FOLLE-MENTE o all'Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, che assegnerà loro il posteggio dietro pagamento del corrispettivo richiesto. Il posteggio è nominativo e non è possibile la cessione dello spazio a terzi.
- 1.5 L'Associazione FOLLE-MENTE ed il Comune di Bra riservano un'area specifica di 10 posteggi per le Associazioni no – profit a titolo gratuito dando precedenza a quelle presenti sul territorio comunale e successivamente ad altre Associazioni no – profit limitatamente al numero dei posteggi ancora disponibili.
- 1.6 Non sono accettate richieste di operatori professionali per la somministrazione di alimenti e/o bevande in nessun tipo di mercato (antiquariato o artigianato minore).
- 1.7 Tutti i partecipanti devono rispettare l'articolo 1.2 del presente regolamento.
- 1.8 La quota di iscrizione per i singoli Mercatini è pari ad €/operatore 25,00, per i non residenti nel Comune di Bra e pari ad €/operatore 20,00 riservata ai soli residenti nel Comune di Bra, mentre il costo a piazzola è pari ad €/piazzola 15,00.
- 1.9 Il pagamento della quota di iscrizione e della piazzola dovrà essere effettuato anticipatamente mediante bonifico bancario presso il conto dell'Associazione FOLLEMENTE.

Art.2 – Date dei mercatini

- 2.1 I mercatini dell'antiquariato e collezionismo di Via Vittorio Emanuele per l'anno 2026 si svolgeranno - in via sperimentale - nelle seguenti date: 07 giugno, 06 settembre, 04 ottobre, 08 novembre, 08 dicembre.

Art. 3 – Percentuale di aree messe a disposizione degli operatori professionali e non per qualsiasi tipo di Mercato (Antiquariato e tematici minori)

- 3.1 Le aree messe a disposizione per l'esercizio dell'attività di vendita degli operatori professionali non devono essere inferiori al 51% delle aree complessivamente destinate all'attività di vendita.
- 3.2 Le aree messe a disposizione per l'esercizio dell'attività di vendita occasionale degli operatori non professionali non devono superare il 49% delle aree complessivamente destinate all'attività di vendita, salvo quanto previsto dall'art. 3.3 del presente regolamento.
- 3.3 Nel caso in cui la predetta percentuale di cui al precedente comma 3.1 non venga raggiunta, i restanti posteggi potranno essere assegnati anche ad operatori non professionali, secondo quanto previsto nell'art. 4 punto 4.1 del presente Disciplinare.
- 3.4 Ai fini dell'assegnazione dello spazio i richiedenti dovranno presentare i seguenti documenti:
- per i possessori di licenza itinerante: copia della licenza
 - per operatori occasionali: tesserino regionale per hobbisti unitamente alla domanda di partecipazione.

Art. 4 – Orari di mercato – Circolazione veicolare nell'area mercatale

- 4.1 Il posteggio assegnato deve essere occupato entro le ore 06,00 del giorno del mercatino.
- 4.2 Orario di mercato dalle ore 08,00 – 18,00 per tutte le tipologie di mercato
- 4.3 In caso di ritardo l'espositore, per non perdere il proprio posteggio, dovrà avvisare tempestivamente l'ente organizzatore del mercato (tel. **3331523745**) che manterrà lo spazio riservato. Il posteggio dovrà comunque essere occupato dall'espositore entro e non oltre le ore 7,00, infatti dopo tale orario gli spazi non occupati verranno considerati dall'ente organizzatore come posteggi liberi anche se regolarmente pagati e potranno essere riassegnati ad altri operatori che ne fanno richiesta il giorno del mercato secondo l'ordine di arrivo (spunta) dando la precedenza agli operatori professionali.
- 4.4 Lo scarico della merce deve avvenire nel più breve tempo possibile evitando di ostacolare con il proprio mezzo il passaggio ad altri espositori. È necessario che il mezzo utilizzato per il trasporto sia portato fuori dalla zona di mercato e parcheggiato nelle zone di parcheggio entro le ore 07,30.
- 4.5 Non è possibile tenere mezzi di trasporto in prossimità della piazzola, salvo diversa autorizzazione dell'ente organizzatore.
- 4.6 A nessun operatore è consentito, per motivi di sicurezza e viabilità, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità, e comunque previa autorizzazione della polizia municipale, abbandonare anticipatamente il mercato prima dell'orario di chiusura.

Art. 5 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

- 5.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio sono regolamentati dall'ente organizzatore del mercato esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Art. 6 – Scambio di posteggio e sostituzione del soggetto autorizzato

- 6.1 È consentito lo scambio di posteggio tra operatori solamente previa autorizzazione dall'ente organizzatore dei mercati, il quale si riserva di valutarne la fattibilità, a scampo di eventuali problemi che possano insorgere sui posteggi oggetto di scambio.

6.2 In caso di indisponibilità di un posteggio regolarmente assegnato ad un espositore per cause di forze maggiori durante una qualsiasi edizione del mercato, è facoltà dell'ente organizzatore trasferire temporaneamente l'espositore su un altro posteggio di pari categoria.

6.3 Per i partecipanti non professionisti non è consentita la cessione del tesserino nominativo ad altri.

Art. 7 – Obblighi dei venditori

7.1 Gli operatori commerciali professionali e non possono occupare il posto loro assegnato esclusivamente mediante l'utilizzo di banchi di vendita o similari. Lo spazio deve essere tenuto in ordine e pulito.

7.2 I passaggi per il pubblico, accessi a musei, palazzi espositivi, chiese, zone di pubblico servizio, servizi igienici devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

7.3 Su richiesta del personale dell'ente organizzatore gli operatori dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, le ricevute/fatture attestanti l'avvenuto pagamento del posteggio.

7.4 I prezzi delle merci dovranno essere esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Le merci esposte devono essere facilmente identificabili mediante il registro di Pubblica Sicurezza.

7.5 È vietato occupare spazi senza autorizzazione, nonché occupare suolo pubblico al di fuori della zona di mercato.

7.6 L'operatore dovrà essere in grado di descrivere i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

7.7 La responsabilità dello stato di conservazione e della provenienza degli oggetti, scambiati o venduti è a carico dei singoli operatori.

Art. 8 – Atti dannosi, furti, incidenti, incendio

8.1 Eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature di mercato nonché degli arredi urbani saranno addebitati ai responsabili del fatto.

8.2 L'ente organizzatore dei mercati e l'Amministrazione Comunale non risponderanno in caso di furto, danno o incidente che possano verificarsi a persone o cose, a causa di incuria o disattenzione da parte degli espositori o dei visitatori.

Art. 9 – Utilizzo di energia elettrica

9.1 Non è consentito ai partecipanti effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica del mercato, nè l'utilizzo di bombole di gas, accensioni di fuochi ecc.

Art. 10 – Canone e tasse di posteggio

10.1 I costi degli spazi espositivi non dipendono dalla zona di ubicazione del posteggio.

10.2 Per tutti mercatini il costo è forfettario, indipendente dalla zona del posteggio.

10.3 La quota è comprensiva delle spese per l'organizzazione della manifestazione come la stampa di depliant, manifesti, pubblicità su giornali nazionali e locali, radio ecc, piano sicurezza e impiego di operatori per la safety e la security;

10.4 Si potrà procedere alla prenotazione dello spazio espositivo contattando l'Associazione FOLLE-MENTE o l'Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra via e-mail o presentando personalmente i moduli necessari all'iscrizione.

- 10.5 Le quote versate per i mercatini cui non si è potuto partecipare non saranno rimborsate né ritenute valide per successive edizioni, indipendentemente dalla causa dell'impedimento.
- 10.6 Il pagamento delle quote avviene in anticipo a mezzo bonifico bancario con rilascio di regolare ricevuta da parte dell'ente organizzatore dei mercati (art. 1 – comma 1.9)
- 10.7 È facoltà dell'associazione FOLLE-MENTE e dell'Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra rifiutare o spostare l'ubicazione di operatori che non rispettino il presente Disciplinare.

Art. 11 – Vigilanza del Mercato

11.1 Preposto alla vigilanza del mercato è il Servizio di Polizia Locale avente le seguenti competenze:

- garantire la circolazione dei mezzi prima dell'apertura del mercato per lo scarico delle merci e successivamente alla chiusura per il carico;
- rimozione forzata di mezzi rimasti all'interno dell'area mercatale dopo l'orario di apertura;
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale e dell'ordine pubblico.

Art.12 – Regole per i residenti

12,1 Per garantire un'organizzazione più efficace, l'Associazione FOLLE-MENTE e l'Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra potranno assegnare i posteggi solo una volta concluse le iscrizioni degli operatori del settore, ovvero due giorni prima della data del mercato. Nessun posteggio verrà assegnato a titolo gratuito. La comunicazione del posteggio assegnato avverrà via e-mail entro il giorno dell'evento.

La timbratura del tesserino sarà demandata ad operatori designati che svolgeranno la loro attività durante l'orario della manifestazione.

**SI RICORDA A TUTTI GLI ESPOSITORI CHE L'ORARIO DEL MERCATO È DALLE ORE 08:00
ALLE ORE 18:00, ORARIO ENTRO IL QUALE È VIETATA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E
QUINDI IL CARICO E LO SCARICO DELLA MERCE. I TRASGRESSORI VERRANNO
SANZIONATI AI SENSI DELL'ART. 7 C.D.S. PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA DI
TRANSITO NELLE AREE MERCATALI.**